

Statuto dell'Associazione

“TEAMVOLLEY C8 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”

TITOLO I

Denominazione – sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, dal 20/10/1968, l'associazione denominata **“TEAMVOLLEY C8 ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”** con sede in STORO (TN), Via C. Battisti n.50; laddove possibile, la denominazione potrà essere utilizzata nella forma abbreviata TEAMVOLLEY C8 A.S.D.. L'associazione potrà costituire delle sezioni distaccate nei luoghi che riterrà più opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso territorio comunale non comporterà modifica statutaria; l'eventuale variazione dovrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo e ne deriverà il solo obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il presente statuto è concepito e redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di attività sportiva dilettantistica, con particolare riferimento ai contenuti resi necessari e/o obbligatori dall'art.90 l.289/2002, dal d.lgs.36/2021 e ss.mm.ii. e dall'art.148 del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.), nonché da ogni altro atto normativo e attuativo, relativa alla cosiddetta “Riforma dello sport”, entrata in vigore il 1° luglio 2023.

Il sodalizio si conforma incondizionatamente alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti della FIPAV, delle altre Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva ai quali l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. L'associazione si impegna altresì ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della FIPAV, delle FSN e degli EPS a cui risulterà affiliata, dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

TITOLO II

Scopo – Oggetto

ART. 2

Il sodalizio è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. L'associazione non ha alcun fine di lucro, nemmeno indiretto, e destina gli eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 8 del Dlgs 36 del 2021. Essa opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.



ART. 3

L'associazione, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di:

a) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, con particolare riferimento alle discipline legate alla PALLAVOLO, in tutte le sue forme e varianti, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, secondo quanto riconosciuto e regolamentato dal CONI, dalla FIPAV e dagli enti di promozione sportiva ai quali eventualmente l'associazione risulterà affiliata;

b) esercitare in via stabile e principale l'organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche, altresì, in tutte quelle discipline che abbiano un rapporto di propedeuticità e/o di preparazione e riabilitazione fisico-atletica rispetto alla PALLAVOLO, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza alle suddette attività, ovvero che rappresentino un utile strumento alla promozione di stili di vita sani per mezzo del movimento, dell'attività motoria e della ginnastica, per tutte le fasce di età e tipologie di persone, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: attività ginnastiche finalizzate alla salute e al fitness, attività motorie finalizzate al benessere e attività motorie acquatiche.

L'associazione può esercitare, ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, attività diverse da quelle principali di cui alle precedenti lettere a) e b), purché in via secondaria e strumentale ad esse, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito decreto. A titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione potrà:

1- gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere da adibirsi all'esercizio delle attività di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

2- organizzare e gestire la somministrazione di alimenti e bevande a favore dei soli soci e tesserati ovvero gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali;

3- esercitare, senza scopo di lucro, attività di natura commerciale, quali, tra le altre, sponsorizzazione, attività promo-pubblicitaria, cessione di diritti con obiettivi di autofinanziamento, cessione di attrezzi sportivi, accessori e abbigliamento tecnico;

4- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con soggetti pubblici o privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari, per lo svolgimento di attività sportive e/o per gestire, anche temporaneamente, impianti sportivi ed annesse aree di verde o attrezzate;

5- collaborare allo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive autorizzate dagli enti sportivi affilianti o da altri soggetti promotori degli stessi eventi;

6- organizzare altre attività sociali, ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

La facoltà di individuare ulteriori attività secondarie da esercitare o da realizzare, sempre e in qualunque momento possibile, è rimessa al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberarne preventivamente l'attivazione.



TITOLO III

Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto dell'accettazione della richiesta da parte dell'Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di associato, che decorrerà dalla data di presentazione della richiesta stessa, e sarà iscritto nel relativo libro degli associati. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. In caso di diniego, all'aspirante socio è data facoltà di appellarsi, per iscritto ed entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata ammissione, all'Assemblea dei Soci, nella prima seduta utile, da celebrarsi comunque entro 4 mesi dal ricevimento dell'appello.

Le domande di ammissione eventualmente presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della qualifica di socio e della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;

- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso – Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;

b) che non provveda al pagamento della quota associativa annuale, entro la scadenza eventualmente fissata con delibera del Direttivo ovvero, qualora non sia stabilita esplicitamente una scadenza diversa, entro l'ultimo giorno dell'anno sociale al quale la quota associativa dovuta si riferisce; nel caso la scadenza sia fissata con delibera del Direttivo, la comunicazione ai soci interessati deve arrivare entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato che non abbia provveduto al versamento entro il termine, fissato o previsto, decade automaticamente; il Consiglio Direttivo ne prende atto alla prima riunione utile e riporta la cancellazione del nominativo dal libro soci del sodalizio con la stessa data di scadenza del mancato versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.5 del presente Statuto;

c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.



Tesserati

ART. 11

L'Associazione consente la partecipazione alla sola vita sportiva associativa alle persone fisiche che prendono parte alle discipline sportive promosse dall'Associazione previo pagamento di contributo specifico, nel rispetto del suo Statuto e dei suoi Regolamenti. Tali soggetti, qualora l'Organismo Affiliante di riferimento lo consenta, acquisiranno lo status di Tesserati e, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento sportivo, saranno legati all'Associazione per tutta la durata del tesseramento, come previsto dagli enti sportivi di riferimento.

Ai sensi dell'art. 15, comma 1 del D.Lgs. 36/2021, il tesseramento è l'atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell'ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con l'Associazione, secondo gli status previsti dall'Organismo Affiliante (atleta, tecnico, dirigente, ufficiale di gara, ecc.).

I Tesserati dell'Associazione ricoprono uno status attinente all'attività sportiva agonistica e non agonistica in favore dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'Organismo Affiliante.

Il Tesserato può partecipare all'attività e alle competizioni organizzate o riconosciute dall'Organismo Sportivo (F.S.N., D.S.A. e/o E.P.S.) di appartenenza dell'associazione per i quali è tesserato, nonché di concorrere, ove in possesso dei requisiti previsti, a ricoprire le cariche dei relativi organi direttivi e di partecipare alle assemblee degli organi sociali, secondo le previsioni statutarie e regolamentari.

L'Associazione ha facoltà di garantire agli Atleti Tesserati particolare assistenza e supporto all'attività sportiva praticata.

I Tesserati sono in possesso della tessera, "virtuale" ove prevista, rilasciata dagli Organismi Sportivi cui l'Associazione è affiliata, nel rispetto delle qualifiche previste dalla regolamentazione dell'Organismo Sportivo di riferimento, del C.O.N.I. e/o del C.I.P.

I Tesserati sono tenuti all'osservanza delle norme dettate dalla Federazione nazionale e internazionale di appartenenza, nonché dal C.O.N.I., dal C.I.O. e, ove paralimpici, dall'I.P.C. e dal C.I.P.

La tessera agli Organismi Sportivi di appartenenza vincola l'Atleta all'Associazione secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

ART. 12

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) corrispettivi specifici versati dai soci e dai tesserati a fronte della partecipazione alle attività organizzate dal sodalizio;

- c) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- d) eredità, donazioni e legati;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- h) proventi dalle attività diverse, anche di natura commerciale, purché svolte in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività principali di carattere istituzionale;
- i) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- j) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, così come non sono trasferibili e non sono rivalutabili le quote e i contributi associativi versati dagli stessi soci.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART. 13

L'esercizio sociale va dal 1° luglio di ogni anno al 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati.

Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.14

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente.

Tutte le cariche sociali possono essere remunerate nei limiti di cui all'art. 8, comma 2, D.Lgs. 36/2021 e ss.mm.ii. e fermo restando le presunzioni di cui all'art. 3, comma 2, ultimo periodo, D.Lgs. 112/2017.



Assemblee

ART.15

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione, comunicato ai singoli soci mediante modalità quali l'invio di lettera semplice, fax, e-mail e/o applicazione di messaggistica istantanea in grado di restituire almeno una notifica di consegna o di apertura del messaggio (ad es. WhatsApp o Telegram), e contestualmente mediante affissione presso la sede legale e i locali abitualmente utilizzati per lo svolgimento delle attività sportive e sociali, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART. 16

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il rendiconto economico e finanziario;
- b) procede alla elezione del Presidente e degli altri componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) ratifica gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, da almeno un decimo degli associati. In questo ultimo caso la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

ART. 17

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

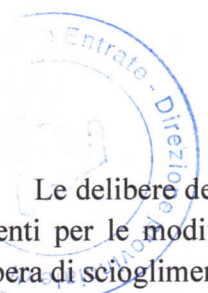
In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

ART. 18

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.



Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 19

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri, incluso il Presidente, scelti fra gli associati maggiorenni. I componenti del Consiglio restano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere, potendo queste ultime due cariche essere assunte da una sola persona.

È fatto divieto agli amministratori dell'associazione di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima federazione sportiva nazionale, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paraolimpici riconosciuti dall'I.P.C. e dal C.I.P., fermo restando quanto previsto dai regolamenti degli Organismi sportivi affilianti.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

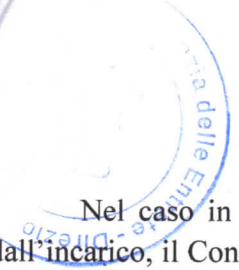
La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o un'applicazione di messaggistica istantanea, in grado di restituire almeno una notifica di consegna o di apertura del messaggio (ad es. WhatsApp o Telegram), o comunque da consegnare non meno di tre giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale e/o regolare, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sull'ammissione e sulla esclusione dei Soci;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui eventualmente si potrà articolare la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART. 21

 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo ha la facoltà di provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, ovvero può proseguire con i restanti membri fino alla fine del mandato.

Nell'impossibilità di attuare detta modalità, vale a dire qualora si scendesse sotto il numero minimo previsto per l'organo, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio originariamente incaricati, l'Assemblea deve provvedere all'elezione di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART. 22

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il consiglio direttivo nomini il nuovo presidente.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART. 24

In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale.

Clausola compromissoria

ART. 25

Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla

FIPAV. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio Arbitrale secondo le indicazioni della FIPAV, questo sarà composto da n. 3 arbitri, 2 dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale territorialmente competente. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuto a conoscenza indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L'arbitrato si svolgerà presso il comune sede legale dell'associazione ed il Collegio giudicherà e adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Approvazione dello Statuto

ART. 26

Il presente Statuto abroga e sostituisce ogni altro precedente Statuto dell'associazione nonché ogni altra norma regolamentare della associazione in contrasto con esso.

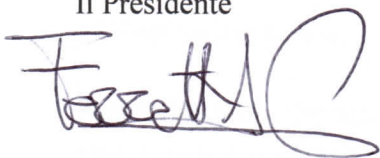
Il presente Statuto è stato approvato nella seduta straordinaria dell'Assemblea dei Soci celebrata il giorno 30/11/2023.

Norma finale

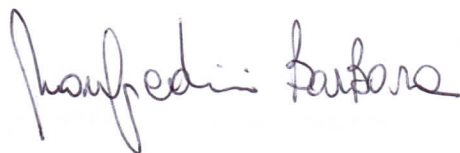
ART. 27

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FIPAV, delle FSN e degli EPS ai quali l'associazione risulterà affiliata, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il Presidente



Il Segretario



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO:

115 DIC. 2023

N. 391

Serie 3

GRATIS

ASSISTENTE

TIZIANA BRAMBILLA

Firma su delega del Direttore Provinciale, Grazia Maria Pievitera

